



Ordinanza Comune di Roma n 92 del 15.Mag. 2020

- Orari fase due: alcune proposte di modifica -

Alla luce dell'evoluzione positiva dell'emergenza sanitaria e della necessità, pur confermando tutte le misure di contenimento della diffusione del virus, di assicurare una corretta concorrenza tra le attività, che ad oggi risultano particolarmente penalizzate da questa turnazione, la Confesercenti di Roma propone le seguenti modifiche dell'ordinanza, assunta in via sperimentale:

- concedere la libera facoltà agli esercizi di fissare un orario di esercizio libero, nelle giornate prefestive del sabato, così come avviene oggi per la domenica e festivi;
- prevedere per la fascia F3 l'apertura alle ore 10.00 anziché alle ore 11.00;
- inserire nella fascia F1B le categorie quali Ferramenta, Librerie, Cartolibrerie, Fiorai e negozi di arredo bagni e cucine o in alternativa, per Librerie, Cartolibrerie, Fiorai e negozi di arredo bagni e cucine nella fascia F2 *;
- precisare le aziende che sono escluse dalla presente ordinanza (es. pubblici esercizi, agenzie immobiliari**)
- estendere la fasce orarie a tutti gli esercizi compresi nei centri commerciali al fine di contenere effetti negativi dovuti alla concorrenza che questi esercitano.
- modificare gli orari dei Laboratori Artigianali e non (es Gelaterie e Pizzerie) lasciando libertà di apertura ed estendendo la facoltà di chiusura dalle ore 21.30 alle ore 24.00

*librerie, cartolerie, fioristi, ferramenta, articoli sanitari e idraulici, arredamento bagni e cucine, possano essere da subito autorizzate alla apertura giornaliera nella fascia F1B nel Comune di Roma, dalle ore 8 alle 19, anche per soddisfare le esigenze dell'utenza, evitare concorrenza sleale esercitata da attività escluse dalla turnazione, pur mantenendo l'equilibrio delle aperture per fasce che l'Amministrazione ha deciso. Del resto tale modifica all'Ordinanza della Sindaca farebbe passare la fascia di apertura F1 dall'attuale 20% a meno del 30% di apertura, mentre farebbe scendere la fascia F3 dal 49% a poco meno del 40% circa.

**Sottolineiamo che l'attività di Agenzia Immobiliare (Codice Ateco 68), che la scrivente associazione rappresenta e tutela, è un'attività di servizi che rientra tra Agenzie d'Affari e non può essere invece ricompreso tra le attività di esercizi di vicinato di commercio al dettaglio (Codice Ateco 47) disciplinate dall'ordinanza n. 92.